

**DGR 85 - 6277
del 22/12/2017**

Tirocini extracurricolari

- ✓ Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
- ✓ Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.

Oggetto della presente disciplina sono i tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- ✓ soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015
- ✓ soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo (possono farli solo Enti che erogano formazione);
- ✓ lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
- ✓ lavoratori a rischio di disoccupazione
- ✓ soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario (max 48 h sett.li)
- ✓ soggetti disabili e svantaggiati

Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di **16 anni** ed occorre aver assolto **l'obbligo scolastico** ai sensi della normativa vigente.

Minori

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (non più obbligo scolastico come risulta da tutti gli atti MIUR)

10 anni indipendentemente dall'esito finale. Non sono riconosciuti a tal fine gli anni scolastici nei quali lo studente risulti ritirato, cessante d'ufficio o non sia stato ammesso allo scrutinio per il superamento del limite delle assenze previsto dalla normativa (25% del monte ore totale)

OBBLIGO FORMATIVO

I ragazzi che hanno assolto l'obbligo d'istruzione hanno però il diritto/dovere di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni. L'obbligo formativo si assolve attraverso uno dei seguenti percorsi:

- proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica.
- frequentare il sistema della formazione professionale di competenza Regionale
- iniziare il percorso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti.

Minori

ISCRIZIONE AL CPI

- possono presentare la Did i ragazzi che abbiano compiuto i **16 anni di età e assolto l'obbligo di istruzione.**
- possono presentare la Did i ragazzi che abbiano compiuto i **17 anni di età anche se non hanno assolto l'obbligo di istruzione in quanto tale obbligo risulta prosciolto.**
- Ovviamente per i minori stranieri questi requisiti si cumulano anche con la validità del permesso di soggiorno.

Minori

L'iscrizione tuttavia non permette di stipulare qualsiasi contratto di lavoro in quanto esistono limitazioni.

Esempi:

- il minore con un diploma di qualifica potrà iscriversi e lavorare anche con tirocinio.
- il minore senza diploma di qualifica (anche se con obbligo d'istruzione assolto cioè con 10 anni di scuola) potrà lavorare solo con apprendistato perché quello è l'unico canale oltre alla scuola e alla formazione per assolvere all'obbligo formativo.

In base a precisazione di APL del 22.06.2017 "il tirocinio orientativo non rientra fra le modalità previste dalla normativa per l'assolvimento dell'obbligo formativo".

Minori stranieri non accompagnati e minori in carico a Servizi Sociali

L'inserimento in tirocinio di un **minore senza l'assolvimento dell'obbligo scolastico** è consentito solo per tirocini di inclusione sociale (DGR 42/2014) a fronte di una relazione del Servizio Pubblico Sociale o Sanitario che evidenzi l'opportunità di un inserimento in tirocinio piuttosto che in percorsi formativi.

Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento:

- Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento:
 - unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;
 - unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
 - unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

- Ogni tutor del Sogg. Ospitante può seguire al massimo 3 tirocinanti.

- Premialità per aziende con oltre 20 dipendenti

- non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari.

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio.

I compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- **provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;**
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di **presidio e monitoraggio;**
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

Interruzioni/Sospensioni

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

a) non può essere superiore a sei mesi

- Per i soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi
- Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
- La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.
- Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per **congedi di maternità e paternità obbligatoria** ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di **infortunio o malattia di lunga durata** (pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento). Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di **chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi**. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
- Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.
- Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di **gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto**; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Mansione

- Non sono attivabili tirocini in favore di **professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche** per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- In caso di **professioni normate**, il tirocinio è consentito per i soggetti in possesso della qualifica richiesta per l'esercizio della professione stessa **entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;** decorso tale periodo è ammesso l'inserimento in tirocinio nell'ambito di progetti di politiche attive volte al reinserimento lavorativo.

Limitazioni

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio **non può essere attivato** nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto **un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo**, salvo i seguenti casi:

- Lavoro accessorio per meno di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione,
- Lavoro occasionale per meno di 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione

In ogni caso non è mai possibilità di attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista.

Limitazioni

- Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40.
- Nel PFI deve essere indicato il **numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare.**
- **Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi** fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFI.

Indennità di partecipazione

- È prevista un'indennità di partecipazione minima mensile di € 300,00 lordi corrispondente all'impegno massimo di 20 ore settimanali.
- Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.
- L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima al tirocinio del 70%** su base mensile.
- Nei periodi di sospensione del tirocinio, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
- L'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito.

Indennità di partecipazione

- L'indennità di partecipazione è assoggettata all'IRAP in quanto si tratta di **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente** ed è a carico del soggetto ospitante.
- Dal punto di vista fiscale **l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente** (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR). Ne consegue che il sostituto di imposta all'atto di erogazione dell'indennità dovrà, ai sensi dell'art. 24 del DPR 600/73, operare una ritenuta d'acconto seguendo le stesse modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, compreso il rilascio del modello CUD.

**DGR n.
42-7397 del
7/04/2014**

Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento.
"Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria".

Destinatari:

- a. i soggetti con disabilità non computati ai fini dell'adempimento all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 della L. 68/99;
- b. i soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- c. i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi del Dlgs. n. 24 del 4 marzo 2014 a favore delle vittime della tratta;
- d. i soggetti vittime di violenza e di grave sfruttamento inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. 286/1998;
- e. Rom, Sinti e Caminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011;
- f. senza fissa dimora;
- g. ex-detenuiti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33.
- h. i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del Dlgs 286/1998;
- i. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lett e) e g) del Dlgs. 25/2008;
- j. i richiedenti asilo come definiti dal DPR n. 303/2004.
- k. soggetti svantaggiati che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa .

....in carico ad un servizio pubblico competente

- Questi soggetti al momento di attivazione del tirocinio, devono essere già in carico ad un **servizio pubblico competente, responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale**, il quale, valutate le condizioni del soggetto, attesti che l'inserimento in contesti lavorativi è parte integrante del suddetto percorso e può contribuire ed eventualmente facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa.
- I servizi pubblici possono avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni, laddove sia previsto dalla disciplina di riferimento e per quanto di competenza, dei soggetti **del Terzo Settore**.
- I soggetti in art. 18 possono essere presi in carico oltre che da un **soggetto pubblico, anche da una delle Associazioni iscritte nella seconda Sezione del Registro Nazionale**
- Per i soggetti titolari di pds per motivi umanitari i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria è necessaria **la presa in carico dal soggetto referente del progetto di accoglienza o dai Servizi Sociali territoriali**

In caso di disabili: ma non computati ai fini dell'adempimento all'obbligo di assunzione

Sono esclusi dai limiti dipendenti/tirocini attivabili, i tirocini a favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99.

è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a **3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio. Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta.** Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le modalità definite nella Convenzione.

L'erogazione dell'indennità può essere commisurata all'effettiva presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto pubblico responsabile del percorso di riabilitazione e inclusione sociale ritenga opportuno incentivare la partecipazione attiva al tirocinio. Le eventuali assenze per le quali è possibile procedere a decurtazione devono essere valutate dal servizio pubblico competente.

Durata: 24 mesi prorogabili per altri 24 mesi per i disabili
ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione,
purché sia max 48 mesi.

In caso di proroga o ripetibilità l'ente promotore deve acquisire
il parere favorevole del servizio pubblico competente

soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 + DGR 42 – target:

- **Disturbi psichiatrici (anche non certificati secondo la L. 68)**

gli ex degenti di istituti psichiatrici,
i soggetti in trattamento psichiatrico,

- **Dipendenze**

i tossicodipendenti,
gli alcolisti.

- **Carcere**

i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;

ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33.

- **Senza fissa dimora**

Rom, Sinti e Caminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011, senza fissa dimora.

- **Vittime di tratta/violenza**

i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi del Dlgs. n. 24 del 4 marzo 2014 a favore delle vittime della tratta

I SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del Dlgs.286/1998

- **Minori in comunità**

i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

- **Stranieri**

Pds per motivi umanitari , richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria , richiedenti asilo

... in particolare: stranieri

- i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del Dlgs 286/1998;
- i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lett e) e g) del Dlgs. 25/2008;
- i richiedenti asilo come definiti dal DPR n. 303/2004.

TITOLO DI SOGGIORNO VALIDO: per tali soggetti è necessaria la presa in carico di un servizio pubblico o privato (**Ente referente del progetto di accoglienza**),

- stranieri per i quali siano accertate situazioni **di violenza o di grave sfruttamento** nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti e per questo sia loro rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che consenta di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale (**art. 18**).
- i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi del Dlgs. n. 24 del 4 marzo 2014 a favore delle vittime della tratta

Tali soggetti possono essere presi in carico oltre che da un soggetto pubblico, anche da una **delle Associazioni iscritte nella seconda Sezione del Registro Nazionale in base all'art. 51, comma 1, lettera B del DPR 394/99 "Regolamento di attuazione del TU Immigrazione"** responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale, il quale, valutate le condizioni del soggetto, attesti che l'inserimento in contesti lavorativi è parte integrante del suddetto percorso e può contribuire ed eventualmente facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa.

soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 + DGR 42

- Per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a questi soggetti è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.
- Nel caso in cui il tirocinio comporti un **impegno non superiore alle 10 ore settimanali**, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le modalità definite nella Convenzione.

Tale disposizione non si applica a: ex-detenuiti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33, stranieri richiedenti asilo, protez. Sussidiaria, motivi umanitari...

- L'erogazione dell'indennità può essere commisurata all'effettiva presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto pubblico responsabile del percorso di riabilitazione e inclusione sociale ritenga opportuno incentivare la partecipazione attiva al tirocinio. Le eventuali assenze per le quali è possibile procedere a decurtazione devono essere **valutate dal servizio pubblico competente**.

Durata: 12 mesi prorogabili per altri 12 mesi
ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione, purché sia max 24 mesi.

In caso di proroga o ripetibilità l'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del servizio pubblico competente (ove sia necessario)

Tutoraggio Ente Promotore

- Il soggetto promotore, per meglio garantire il monitoraggio, può designare un **tutor delegato, appartenente dell'ente terzo** referente del progetto di inclusione del beneficiario
- Deve definire una convenzione con l'Ente Terzo
- Deve chiedere l'autorizzazione regionale inviando il CV del tutor delegato

Deroghe rispetto alla DGR 85/2017

- Ripetibilità presso lo stesso soggetto ospitante e anche con la stessa mansione se si acquisisce parere favorevole del Soggetto Pubblico Competente
- Possibilità di indennizzare solo le ore effettivamente lavorate
- Possibilità di promuovere il tirocinio presso Associazioni (un solo tirocinante) anche in mancanza di dipendenti
- Meglio tollerata la qualifica bassa: giustificata dal PFI e dal Soggetto pubblico o privato competente referente del progetto di inclusione del destinatario